N. 542/2019 R.G.

TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da Bracco mariella;
vista la documentazione depositata;
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;
visto l'art. 10 l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

30.04.2019, ore 09,30

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, a cura del debitore istante;

avvisa

i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, 1° comma, l. n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo e nel Registro delle Imprese,

ordina

la trascrizione del presente decreto sugli immobili oggetto della proposta, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 15/02/2019

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì

Firmato Da: MAGRI' RODOLFO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 550db4

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Accordo del debitore ex art. 7, Legge 3 gennaio 2012 n. 3

ATTESTAZIONE DEL PIANO
E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
EX ARTT. 9, comma 2 e 3 bis e 15, comma 6,
L. n. 3/2012

Giudice: Dott.ssa Natalia Fiorello

OCC: Dott.ssa Stefania Marro

INDICE

1. **Premessa** Pag. 3
2. **Note preliminari** Pag. 5

   2.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

   2.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente il caso specifico

   2.3 Gli ulteriori presupposti della verifica del sovraindebitamento

   2.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L. 3/2012

   2.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

   2.6 Precisazioni e le altre verifiche dell'O.C.C. - risultati
3. **Analisi del piano** Pag. 11

   3.1 Attivo

   3.2 Passivo
4. **Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni** Pag. 16

   4.1 Cause dell'indebitamento (art. 9, comma 3 bis lettera a)

   4.2 Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9 c. 3 bis lett. b)

   4.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c)

   4.4 Atti impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 lett. d)

   4.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9, comma 3 bis lettera e)
5. **Commento al piano proposto e valutazione alla probabile convenienza (art. 9, comma 3 bis lettera e)** Pag. 17
6. **Conclusioni e attestazione del piano/accordo** Pag. 18

1. Premessa

La sottoscritta, Dott.ssa Stefania Marro, è stata nominata dal Tribunale di Cuneo professionista con i compiti attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi (O.C.C.) nel procedimento n. 2543/2018 V.G., promosso dalla Sig.ra Mirella Bracco C.F. BRCMLL53L55D314D, nata a Dogliani il 15/07/1953 e residente in Dogliani – Via Torino, 35 ***(all. n. 1)***.

In data 20/07/2018 il Giudice, Dott.ssa Natalia Fiorello, ad integrazione del provvedimento precedente indicava il termine per il deposito della proposta del debitore, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio e poneva a carico del ricorrente l'obbligo, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento (04/08/2018, *n.d.r.*), di depositare, a titolo di acconto, la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto all'O.C.C. e per sostenere le ulteriori ed eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un libretto bancario da intestarsi alla procedura e vincolato all'ordine del giudice ***(all. n. 2)***.

Il versamento della somma richiesta è stato eseguito dal ricorrente in data 02/08/2018 sul libretto nominativo a vincolo giudiziale n. 105339867, rilasciato in data 02/08/2018 da Unicredit S.p.A. – Filiale Piazza Galimberti – Cuneo - e intestato alla procedura in oggetto. Sempre in data 13/08/2018 la sottoscritta ha provveduto a comunicare con nota informativa l'apertura del suddetto libretto di deposito giudiziario ***(all. n. 3)***.

Venivano presentate dalla ricorrente n. 2 proroghe in quanto, al fine di non duplicare i costi legati alla redazione di una perizia di stima dei beni immobili di proprietà della Sig.ra Mirella Bracco, è stato richiesto al Giudice di utilizzare quella che sarebbe stata depositata nella procedura esecutiva n. 15/2018 in fase di elaborazione. Il Giudice, lette le n. 2 istanze presentate, ha disposto che il piano completo di tutta la documentazione richiesta dalle legge, fosse depositato entro il 11/02/2019 ***(all. n. 4)***.

L'incarico ricevuto pone, in primo luogo, la necessità di individuare quale sia l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento in cui si trova la Sig.ra Mirella Bracco tra quelli previsti dalla Legge n. 3/2012.

All'uopo, la sottoscritta ha dapprima preso contatto con la ricorrente e con il suo legale ed in seguito, ha provveduto ad inviare agli enti le comunicazioni per la richiesta di precisazione del credito vantato nei confronti della Sig.ra Mirella Bracco.

Successivamente, la sottoscritta, verificato che:

- la Sig.ra Mirella Bracco si trova in situazione di sovra indebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a), L. n. 3/2012, ossia in "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il*

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni" [omissis];

- come più ampiamente verrà illustrato nel prosieguo, la Sig.ra Mirella Bracco è una persona fisica esercente una attività commerciale sotto forma di ditta individuale intrapresa a partire dal 1994, la quale per i motivi riportati nel ricorso, di natura strettamente personale quali malattia oncologica verificatasi negli anni 90, sottoscrizione di una fideiussione bancaria nell'interesse del Sig. Piero Simonetta, discontinuità dei redditi personali e d'impresa, locazione degli immobili senza riscossione degli affitti, si è trovata nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte;
- il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al capo secondo della citata L. n. 3/2012;
- la Sig.ra Mirella Bracco si è impegnata personalmente e con l'assistenza professionale dei legali avv.ti Luca Schera e Luca Guglielmotto e del Dott. Luca Arese, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della situazione patrimoniale.

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta deposita la seguente

ATTESTAZIONE DEL PIANO E

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

EX ARTT. 9, comma 2 e 3 bis e 15, comma 6, L. n. 3/2012

2. Note preliminari

2.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Il comma 9 dell'art. 15 della L. n. 3/2012, prevede che le funzioni di O.C.C. possano essere svolte anche da un professionista nominato dal Tribunale competente, richiamando in capo al professionista stesso i requisiti di cui all'art. 28 della L.F..

La funzione dell'O.C.C., ai sensi della L. 3/2012, risultano essere quelle di ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano e deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente negli interessi dei creditori.

A tal fine la sottoscritta dichiara di:

- non essere legata alla ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- non aver prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Come indicato dall'O.D.C.E.C., nelle direttive impartite agli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è necessaria la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, al fine di esprimere le valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non inficiandone l'indipendenza, rientrando, tale partecipazione, nell'attività di revisione necessaria prevista dall'art. 17 L. n. 3/2012, e nella considerazione che un confronto dialettico tra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore possa portare all'individuazione del miglior percorso utile al debitore ed ai suoi creditori.

2.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente il caso specifico

Come già anticipato in premessa, la Sig.ra Mirella Bracco è titolare di un'attività commerciale di vendita al dettaglio e a domicilio di prodotti vinicoli che è iniziata nel 1994 ed è svolta nella forma di ditta individuale. La sede della ditta individuale è in Dogliani – Via Torino, 35 – P.IVA 02418040040 – Numero REA 189419.

Come emerso dai dati dei modelli UNICO presentati in allegato al piano, i redditi degli ultimi 3 anni sono stati esigui ed in forte calo.

I debiti che hanno inciso maggiormente sulla situazione debitoria della Sig.ra Mirella Bracco, sono quelli derivanti dall'ambito personale/privato. In particolar modo, come evidenziato nel ricorso presentato e come è emerso durante l'incontro tenutosi presso lo studio del Dott. Luca Arese alla presenza anche della Sig.ra Mirella Bracco e del legale avv.to Luca Guglielmotto, la malattia oncologica che ha colpito la stessa negli anni 90 unitamente alla perdita dei genitori, ha avuto un impatto non indifferente nella vita della ricorrente.

Sono state sostenute spese mediche e la stessa malattia ha avuto ripercussioni sia fisiche che psicologiche sulla stessa e sulla conduzione dell'attività lavorativa.

La ricorrente inoltre, ha sottoscritto una fideiussione bancaria personale, nell'interesse del Sig. P. Simonetta a garanzia di un mutuo bancario contratto con la UBI Banca S.p.A.; il debitore principale non ha estinto il suo debito e pertanto l'istituto di credito ha proseguito con l'escussione della garanzia nei confronti della Sig.ra Mirella Bracco.

Infine, la ricorrente ha avuto difficoltà nella riscossione dei canoni di locazione su alcuni immobili "secondari" dovuti dai conduttori morosi.

La scrivente ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dalla ricorrente, secondo la figura "dell'accordo del debitore non fallibile" previsto della L. n. 3/2012, in virtù della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento nella suddetta forma.

Il Presupposto Soggettivo

La Sig.ra Mirella Bracco, come risulta dalla visura camerale ***(all n. 5)*** dal 20/12/1994 è titolare di una ditta individuale la cui attività principale è indicata quale *"vendita speciale a domicilio di vino e uve da vino"*.

Come indicato nel ricorso al paragrafo 3.1 non risultano comunque applicabili le disposizioni fallimentari disciplinate dalla legge n. 267/1942 in quanto non sono rispettati congiuntamente i requisiti minimi previsti dall'art. 1 c. 2 L.F..

In particolare:

a) nei tre esercizi antecedenti, l'attivo patrimoniale annuo non ha superato l'ammontare complessivo di Euro 300.000,00;

b) nei tre esercizi antecedenti, i ricavi lordi annui non hanno superato l'ammontare complessivo di Euro 200.000,00;

c) l'ammontare dei debiti, compresi quelli non scaduti, non ha superato l'ammontare complessivo di Euro 500.000,00.

L'attività commerciale svolta dalla Sig.ra Mirella Bracco, infatti, dai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni IVA presentate (anni 2015/2016/2017) e dal libro cespiti, risulta essere di dimensioni piuttosto limitate, come di seguito illustrato ***(all. n. 6/7/8)***:

	2015	2016	2017
Ricavi	€ 22.055,00	€ 21.330,00	€ 12.814,00
Volume affari	€ 22.178,00	€ 21.330,00	€ 12.814,00
Reddito Lordo (Perdita)	€ 11.943,00	-€ 10,00	-€ 37.054,00
Valore cespiti	€ 48.813,00	€ 48.813,00	€ 48.813,00

Dall'analisi generale dei debiti è emerso che la maggior parte degli stessi è di natura personale e solo una parte residua deriva dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
Da tale presupposto deriva l'assoggettabilità del medesimo alla procedura di sovraindebitamento ovvero "all'accordo del debitore non fallibile" e non al cosiddetto "piano del consumatore"[1].

Il Presupposto Oggettivo

Lo stato di sovraindebitamento è definito, come già anticipato in premessa, "*la situazione di perdurante squilibro tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente*"[2].
Come si vedrà meglio nel prosieguo, il totale dei debiti della Sig.ra Mirella Bracco ammonta ad Euro 383.759,25 (elevata ad Euro 385.918,23 a seguito dell'iscrizione prudenziale di fondi rischi pari al 2% su alcune posizioni debitorie), a fronte di un attivo personale stimato, secondo quanto indicato nella perizia redatta dal geom. Massimo Canavese, allegata al ricorso, in Euro 656.571,95 di cui Euro 366.204,95 messi a disposizione nella presente proposta/accordo a beneficio dei creditori. La Sig.ra Mirella Bracco si impegna inoltre ad integrare nel corso della liquidazione dei beni immobili il valore messo ad oggi a disposizione, se necessario, con ulteriori altri immobili oppure con una eventuale equivalente somma in denaro.
La ricorrente, infatti, è priva della liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni pur essendo dotata di un patrimonio immobiliare rilevante. Lo stesso è destinato ad una ordinata dismissione nell'ambito della presente procedura e dovrebbe soddisfare i creditori nelle modalità previste e meglio descritte nel piano che verranno in seguito analizzate.
La Sig.ra Mirella Bracco mantenendo la casa di abitazione può inoltre procedere con la propria attività di piccolo imprenditore ricavando dalla stessa i flussi minimi necessari per il proprio sostentamento delle spese correnti.

---

[1] Vedi Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: "*la nozione di consumatore abilitato al piano, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla Legge n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da essere e confluite nell'insolvenza-, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale*". Ai sensi della Legge 27/01/2012, n. 3 (c.d. ristrutturazione per sovraindebitamento): "*è consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria*".
[2] Articolo 6 secondo comma, Legge 3/2012.

2.3 Gli ulteriori presupposti della verifica del sovraindebitamento

Come verrà analizzato nel prosieguo della relazione e secondo una definizione di sovraindebitamento dal punto di vista aziendalistico, l'attivo patrimoniale messo a disposizione depurato delle attività non prontamente liquidabili è inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve.

Giova inoltre ricordare che la Sig.ra Mirella Bracco:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge di sovraindebitamento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di composizione della crisi;
- ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale personale.

2.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L. 3/2012

Secondo quanto dichiarato dalla Sig.ra Mirella Bracco il nucleo famigliare è composto da sé stessa. Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti e per il proprio mantenimento la ricorrente ha dichiarato che mensilmente deve far fronte alle seguenti spese fisse ***(all. n. 9)***:

RIEPILOGO SPESE	IMPORTO
Telefono/internet/televisione	€ 420,00
Energia Elettrica	€ 900,00
Riscaldamento	€ 2.500,00
Acqua	€ 200,00
Assicurazioni RC e Varie	€ 350,00
Mantenimento e uso autocarro	€ 500,00
Acquisto viveri mantenimento famigliare e animali domestici	€ 3.600,00
Spese personali	€ 1.800,00
Oneri rifiuti, TASI etc.	€ 400,00
Spese varie e bancarie personali	€ 300,00
Varie ed imprevisti	€ 1.320,00
Importo complessivo annuo	**€ 12.290,00**
Importo medio mensile	**€ 1.024,17**

Fonte: elaborazione propria

2.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Gli artt. da 14 a 18 del Decreto 202 del 2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C..

In particolare, l'articolo 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di O.C.C. nominato dal Tribunale competente, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Tribunale, nel piano è stato stimato il compenso, utilizzando le tariffe del DM 202/2014 prendendo l'importo minimo, applicando la riduzione del 40% e non considerando il rimborso forfettario del 15%. Si ritiene di condividere tale modalità di determinazione.

2.6 Precisazioni le altre verifiche dell'O.C.C. - risultati

La sottoscritta, a seguito dell'incontro e dei colloqui con i professionisti incaricati di redigere il piano, al fine di verificare le posizioni debitorie della Sig.ra Mirella Bracco, ha provveduto ad inviare agli enti quali Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.A. – INPS Cuneo la richiesta di precisazione del credito a cui è stato dato riscontro.

Per quanto riguarda invece il debito nei confronti degli istituti di credito, la sottoscritta ha provveduto a controllare gli interventi depositati telematicamente nel fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 15/2018 instaurata presso il Tribunale di Cuneo e a verificare unitamente al Dott. Luca Arese, quanto indicato nei documenti inviati dalla Centrale Rischi. Di seguito si riportano nella tabella sottostante le precisazioni ricevute, gli interventi ricevuti dal legale della Sig.ra Mirella Bracco depositati nel fascicolo della procedura con indicazione degli importi.

CREDITORE	DATA RIC. PRECISAZ.	IMPORTO RICH. PRIV.	IMPORTO RICH. CHIR.	NOTE
Agenzia della Riscossione S.p.A.	15/10/2018	€ 16.332,64		Importo iscritto a ruolo
Agenzia delle Entrate carichi fiscali 2018 IVA e vari in corso	17/12/2018	€ 1.305,72		Importo precisato
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2017 IVA e vari	17/12/2018	€ 3.416,85		Importo precisato
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2016 IVA e vari	17/12/2018	€ 6.576,57		Importo precisato
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2015 IVA e vari	17/12/2018	€ 12.189,88		Importo precisato
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2013/2014 IVA e vari	17/12/2018	€ 11.911,07		Importo precisato
INPS non a ruolo fino al II trimestre 2018	12/10/2018	€ 2.847,23	€ 30,51	Importo precisato
Comune di Dogliani (IMU/TARI/TASI anni 2015/2018)	10/10/2018	€ 14.952,00		Importo precisato
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.	intevento	€ 46.224,97	€ 29.090,01	L'importo al chirografo indicato da Centrale Rischi
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.	intevento	€ 143.651,98		Nel piano prudenzialmente è stato inserito l'importo di Euro 151.620,00 cone indicato da Centrale Rischi
UBI Banca S.p.A.	procedente	€ 51.760,16		L'importo indicato deriva dall'atto di precetto
TOTALE		**€ 311.169,07**	**€ 29.120,52**	

Fonte: elaborazione propria

Inoltre il Dott. Luca Arese, ha ottenuto ancora alcune precisazioni relative a debiti personali della ricorrente per quanto riguarda il pagamento delle fatture all'Acquedotto Langhe Sud S.p.A. e le fatture di Eni Gas e Luce S.p.A. i cui importi sono stati inseriti in chirografo nel piano/accordo presentato.

La sottoscritta ha poi proceduto all'analisi dei documenti contabili presentati quali:

DOCUMENTI	Anno reddito
Dichiarazione redditi	2015
Dichiarazione redditi	2016
Dichiarazione redditi	2017
Dichiarazione IVA	2015
Dichiarazione IVA	2016
Dichiarazione IVA	2017
Libro cespite	2015
Libro cespite	2016

Dai controlli effettuati e da quanto dichiarato dalla Sig.ra Mirella Bracco in data 04/12/2018, come allegato al ricorso *"che relativamente all'azienda individuale, corrente a Dogliani in Via Torino n. 35 con Partita Iva n. 02418040040 e Rea n. 149419/CN avente ad oggetto l'attività di "vendita a domicilio di vini sfusi e vini, uve" la stessa ha sostanzialmente in regolare pagamento i fornitori e costi dell'attività, non essendoci fornitori scaduti, ed essendo pertanto gli stessi nei termini di pagamento e/o comunque regolarmente assolti entro i termini d'uso anche in modo rotativo per le forniture e/o rapporti commerciali continuativi"* non sussitono ulteriori debiti.

Inoltre la ricorrente ha dichiato che *"che l'elenco creditori prodotto predisposto e consegnato, all'OCC Dott. ssa MARRO Stefania, avente ad oggetto i debiti della Sig.ra BRACCO Mariella è esaustivo e veritiero;*

- che l'inventario eventualmente prodotto redatto e consegnato, all'OCC Dott.ssa MARRO Stefania, avente ad oggetto l'elenco dei beni della Sig.ra BRACCO Mariella è esaustivo e veritiero;

- che l'elenco dei debitori eventualmente prodotto predisposto e consegnato, all'OCC Dott.ssa MARRO Stefania, avente ad oggetto i crediti della Sig.ra BRACCO Mariella è esaustivo e veritiero;

- che le scritture contabili e le dichiarazioni reddituali, IVA, IRAP predisposte e consegnate, all'OCC Dott.ssa MARRO Stefania, avente ad oggetto i periodi 2015, 2016, 2017 e provvisorie 2018 sono esaustive e veritiere" ***(all. n. 10/11)***.

Risulta ancora intestato alla Sig.ra Mirella Bracco un furgone IVECO iscritto tra i beni mobili presenti nel libro cespite che risulta acquistato nell'anno 2006 e che serve alla stessa per poter proseguire la sua attività. Il valore dello stesso, visto l'anno di acquisizione, risulta esiguo e comunque è necessario alla ricorrente per il proseguimento dell'attività che permette alla stessa di poter sostenere le spese per il suo sostentamento.

3. Analisi del piano

3.1 Attivo

Le disponibilità attive che la Sig.ra Mirella Bracco intende mettere a disposizione per il ripagamento delle esposizioni risultano essere costituite come di seguito indicato.

Prima di procedere, tuttavia, si rende opportuno precisare che la sottoscritta ha inoltre preso visione dell'elaborato peritale di stima per la determinazione del valore di mercato dei beni immobili siti in Dogliani e di proprietà della ricorrente, redatta dal geom. Massimo Canavese.

Lo stesso è stato incaricato all'interno della procedura di esecuzione immobiliare n. 15/2018 incardinata presso il Tribunale di Cuneo dal Giudice dell'Esecuzione, di redigere una perizia estimativa atta ad individuare i valori di mercato da attribuire ai beni immobili oggetto di pignoramento ***(all. n. 12)***. La stessa è stata inviata via mail dal geom. in data 24/01/2019.

Al fine di non dover sostenere con ulteriori costi a carico della procedura, sono state richieste n. 2 proroghe congiuntamente a quelle richieste dal perito dell'esecuzione, in modo tale da poter usufruire dell'elaborato redatto per la procedura esecutiva.

Di seguito verranno quindi riportati in una tabella i dati relativi ai beni immobili di cui alla perizia redatta con l'indicazione degli importi di valutazione agli stessi attribuiti.

Successivamente verranno indicati i valori attribuiti ai beni che nel caso di necessità, la ricorrente intende mettere a disposizione della procedura.

1. <u>Disponibilità attive della Sig.ra Mirella Bracco a servizio del debito</u>

N. LOTTO	N. BENE	PROPRIETA'	IMMOBILE	FOGLIO	PART.	SUB.	CAT.	RENDITA	VALORE PERIZIA
1	1	1/1 Bracco Mirella	Magazzino - Via Torino, 33 - Dogliani (CN)	7	24	7	C/2	€ 99,42	€ 19.168,00
1	2	1/1 Bracco Mirella	Garage - Via Torino, 33 - Dogliani (CN)	7	24	8	C/6	€ 685,44	€ 35.052,00
2	3	1/1 Bracco Mirella	Appartamento - Via Torino, 29 - Dogliani (CN)	7	24	10	A/3	€ 129,11	€ 27.324,00
3	4	1/1 Bracco Mirella	Appartamento - Via Torino, 29 - Dogliani (CN) - Piano T	7	24	9	A/3	€ 180,76	€ 48.858,00
3	5	1/1 Bracco Mirella	Deposito - Via Torino Piano T	7	24	11	C/2	€ 18,08	€ 6.429,40
4	6	1/1 Bracco Mirella	Appartamento - Via Torino, 29 - Dogliani (CN) - Piano 1	7	24	12	A/3	€ 154,94	€ 47.688,75
5	7	1/1 Bracco Mirella	Appartamento - Via Torino, 29 - Dogliani (CN) - Piano 1	7	24	13	A/3	€ 180,76	€ 37.485,00
6	8	1/1 Bracco Mirella	Appartamento - Via Torino, 29 - Dogliani (CN) - Piano 2	7	24	14	A/3	€ 154,94	€ 53.711,10
7	9	1/1 Bracco Mirella	Appartamento - Via Torino, 29 - Dogliani (CN) - Piano 2	7	24	15	A/3	€ 129,11	€ 36.666,45
8	10	1/1 Bracco Mirella	Villa - Via Torino, 35/37 - Dogliani (CN) - Piano S1-T	7	22	5	A/7	€ 1.275,65	€ 280.624,50
8	11	1/1 Bracco Mirella	Garage - Dogliani (CN) - Via Torino, 35, 37, piano S1	7	22	3	C/6	€ 187,27	€ 9.742,50
8	12	1/1 Bracco Mirella	Magazzino - Dogliani (CN) - Via Torino, 35, 37, piano S1	7	22	4	C/2	€ 291,80	€ 53.822,25

Fonte: elaborazione propria

Per maggiori dettagli si riporta alla tabella allegata alla presente relazione ***(all. n. 13)*** in cui sono anche indicati i valori di perizia "non ribassati" e le note sullo stato di occupazione degli immobili. Per una più facile comprensione, i beni sono stati riportati come suddivisi all'interno della perizia. Come si potrà notare il lotto n. 8 che comprende i beni n. 10/11 e 12, è comprensivo del magazzino attualmente utilizzato dalla Sig.ra Mirella Bracco per svolgere la sua attività. Lo stesso è inserito tra i beni messi a disposizione della procedura di sovraindebitamento.

2. **Disponibilità attive (future/eventuali) della Sig.ra Mirella Bracco a servizio del debito**

Nel prospetto sono evidenziati i beni n. 10 ed 11 facenti parte del lotto n. 8 in quanto tali beni al momento, costituendo l'abitazione principale della Sig.ra Mirella Bracco, sono a disposizione della stessa con impegno/riserva all'eventuale successiva liquidazione. Il valore di tali beni è pari ad Euro 290.367,00.

3. **Disponibilità attive recuperate dalla Sig.ra Mirella Bracco.**

Come indicato nel ricorso, la Sig.ra Mirella Bracco sta procedendo, con l'ausilio del legale, alla riscossione dei canoni di locazione arretrati non corrisposti. La Sig.ra Mirella Bracco si impegna a mettere a disposizione anche le eventuali somme che risultassero necessarie derivanti dalla riscossione di tali affitti o da terze persone.

Sulla base del suddetto piano la massa attiva derivante dai beni immobili messi a disposizione della Sig.ra Mirella Bracco permetterebbe di soddisfare i creditori come di seguito:

- ipoteche gravanti sugli immobili stessi al 100%;
- pagamenti in prededuzione al 100%;
- professionista privilegiato (ex. art. 2751 bis, n. 2, c.c.) al 100%;
- debiti nei confronti dell'erario/INPS al 100%;
- crediti chirografari al 50%.

Attraverso la vendita dei beni immobili indicati nel prospetto sovrastante e messi a disposizione dalla Sig.ra Mirella Bracco, verrebbero pagati i creditori nelle percentuali sotto indicate.
Per quanto riguarda le tempistiche indicate nel ricorso per il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali proposte, è stato indicato il tempo di n. 2 anni. Tale termine appare ragionevolmente congruo.

ATTIVO DISPONIBILE	**€ 366.204,95**			
SPESE IN PREDEDUZIONE				
Compenso OCC - (Valore stimato a parametri minimi al netto del fondo spese già versato pari ad Euro 2.000,00		€ 15.495,40		Importo lordo
Compenso Studio Ass. Arese e Busato - Dott. Luca Arese (mandato professionale)		€ 5.709,60		Importo lordo
Fondo rischi e oneri liquidazione procedura		€ 5.000,00		Fondo stimato forfettariamente
TOTALE PREDEDUZIONE	**€ 26.205,00**		100%	
DEBITI IPOTECARI				
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Ipoteca di primo grado		€ 46.244,97		
Banca Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. - Ipoteca di secondo grado		€ 151.620,00		Prudenzialmente inserito importo da Centrale Rischi - preisazione di Euro 143.651,98
Banca UBI S.p.A. - Ipoteca di terzo grado		€ 51.760,16		
TOTALE DEBITO IPOTECARIO	**€ 249.625,13**		100%	
DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	**€ 1.941,26**		100%	
Studio avv.to Schera Luca e Guglielmotto Luca		€ 1.903,20		Importo lordo - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C.
Fondo rischi 2%		€ 38,06		
DEBITO VERSO ERARIO - ENTI	**€ 68.359,98**		100%	
Agenzia della Riscossione S.p.A.		€ 15.435,27		Privilegio ex art. 2753 - 2479 C.C.
Agenzia delle Entrate carichi fiscali 2018 IVA e vari in corso		€ 1.305,72		Privilegio ex art. 2752 C.C.
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2017 IVA e vari		€ 3.416,85		Privilegio ex art. 2752 C.C.
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2016 IVA e vari		€ 6.576,57		Privilegio ex art. 2752 C.C.
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2015 IVA e vari		€ 12.189,88		Privilegio ex art. 2752 C.C.
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2013/2014 IVA e vari		€ 11.911,07		Privilegio ex art. 2752 C.C.
INPS non a ruolo fino al II trimestre 2018		€ 2.847,23		Privilegio ex art. 2776 C.C.
Comune di Dogliani (IMU/TARI/TASI anni 2015/2018)		€ 13.337,00		Privilegio ex art. 2752 C.C. - Tributi minori
Fondo rischi 2%		€ 1.340,39		
DEBITI CHIROGRAFARI	**€ 39.806,86**		50%	
INPS		€ 30,51	€ 15,26	Chirografario come da preisazione
Agenzia della Riscossione S.p.A.		€ 897,37	€ 448,69	Chirografario - aggi
Comune di Dogliani		€ 1.615,00	€ 807,50	Chirografario - parte in chirografo
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - posizione di conto corrente		€ 29.090,01	€ 14.545,01	Chirografario
Fatture Acquedotto Langhe Sud S.p.A.		€ 3.512,36	€ 1.756,18	Chirografario
Eni Gas e Luce S.p.A.		€ 3.881,08	€ 1.940,54	Chirografario
Fondo rischi 2%		€ 780,53	€ 390,26	Chirografario

Fonte: elaborazione propria

3.2 Passivo

La sintesi dell'indebitamento della ricorrente, così come accertata dall'O.C.C., è evidenziata nei prospetti che seguono, nei quali i singoli debiti sono classificati in base al grado di privilegio, precisando che l'O.C.C. scrivente ha ritenuto necessario accantonare un fondo rischi di Euro 5.000,00 in prededuzione per far fronte alle eventuali spese che la procedura dovrà sostenere.

Inoltre, si sottolinea che per il creditore Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. è stato indicato prudenzialmente già nel piano, l'importo indicato nella Centrale Rischi pari ad Euro 151.620,00 anche se in realtà l'intervento nella procedura esecutiva n. 15/2018 riporta un importo pari ad Euro 143.651,98. La sottoscritta ha ritenuto di non modificare l'importo prudenzialmente indicato nel piano in quanto l'eventuale differenza verrà utilizzata come fondo spese.

Di seguito nel prospetto vengono indicate le poste del passivo suddivise per tipologia di credito e privilegio.

SPESE IN PREDEDUZIONE			
Compenso OCC - (Valore stimato a parametri minimi al netto del fondo spese già versato pari ad Euro 2.000,00.		€ 15.495,40	Importo lordo
Compenso Studio Ass. Arese e Busato - Dott. Luca Arese (mandato professionale)		€ 5.709,60	Importo lordo
Fondo rischi e oneri liquidazione procedura		€ 5.000,00	Fondo stimato forfettariamente
TOTALE PREDEDUZIONE	**€ 26.205,00**		

DEBITI IPOTECARI			
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Ipoteca di primo grado		€ 46.224,97	
Banca Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. - Ipoteca di secondo grado		€ 151.620,00	Prudenzialmente inserito importo da Centrale Rischi - precisazione di Euro 143.651,98
Banca UBI S.p.A. - Ipoteca di terzo grado		€ 51.760,16	
TOTALE DEBITO IPOTECARIO	**€ 249.605,13**		

DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	€ 1.941,26		
Studio avv.to Schera Luca e Guglielmotto Luca		€ 1.903,20	Importo lordo - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C.
Fondo rischi 2%		€ 38,06	

DEBITO VERSO ERARIO - ENTI	€ 68.359,98		
Agenzia della Riscossione S.p.A.		€ 15.435,27	Privilegio ex art. 2753 - 2479 C.C.
Agenzia delle Entrate carichi fiscali 2018 IVA e vari in corso		€ 1.305,72	Privilegio ex art. 2752 C.C.
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2017 IVA e vari		€ 3.416,85	Privilegio ex art. 2752 C.C.
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2016 IVA e vari		€ 6.576,57	Privilegio ex art. 2752 C.C.
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2015 IVA e vari		€ 12.189,88	Privilegio ex art. 2752 C.C.
Agenzie delle Entrate carichi fiscali 2013/2014 IVA e vari		€ 11.911,07	Privilegio ex art. 2752 C.C.
INPS non a ruolo fino al II trimestre 2018		€ 2.847,23	Privilegio ex art. 2776 C.C.
Comune di Dogliani (IMU/TARI/TASI anni 2015/2018)		€ 13.337,00	Privilegio ex art. 2752 C.C. - Tributi minori
Fondo rischi 2%		€ 1.340,39	

DEBITI CHIROGRAFARI	€ 39.806,86		
INPS		€ 30,51	Chirografario come da precisazione
Agenzia della Riscossione S.p.A.		€ 897,37	Chirografario - aggi
Comune di Dogliani		€ 1.615,00	Chirografario - parte in chirografo
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - posizione di conto corrente		€ 29.090,01	Chirografario
Fatture Acquedotto Langhe Sud S.p.A.		€ 3.512,36	Chirografario
Eni Gas e Luce S.p.A.		€ 3.881,08	Chirografario
Fondo rischi 2%		€ 780,53	Chirografario

Fonte: elaborazione propria

RIEPILOGO DEBITI

ATTIVO DISPONIBILE	€	366.204,95
TOTALE PREDEDUZIONE	-€	26.205,00
TOTALE DEBITO IPOTECARIO	-€	249.605,13
DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	-€	1.941,26
DEBITO VERSO ERARIO - ENTI	-€	68.359,98
RESIDUO	€	20.093,57
DEBITI CHIROGRAFARI	€	39.806,86
Percentuale proposta ai creditori chirografari		50%

Secondo quanto riportato nel piano depositato, le somme disponibili sarebbero così utilizzabili:

- somme derivanti dalle vendite degli immobili;
- disponibilità attive future;
- disponibilità eventuali attive rivenienti da soggetti terzi diversi dalla Sig.ra Mirella Bracco (derivanti da riscossione degli affitti ad esempio).

4. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni

4.1 Cause dell'indebitamento (art. 9, comma 3 bis lettera a)

Come anticipato in premessa, le cause che hanno portato la Sig.ra Mirella Bracco nella situazione di sovraindebitamento risalgono presumibilmente agli anni 2010/2011 con l'iscrizione di una ipoteca volontaria a fronte di un mutuo di Euro 170.000,00 oltre che al decreto ingiuntivo notificato dalla Banca Regionale Europea S.p.A. a fronte del pagamento di un debito derivante da fideiussione. La Sig.ra Mirella Bracco ha iniziato a riscontrare difficoltà nel pagamento dei debiti contratti in quanto garante di debiti di terzi che con molta probabilità ha concesso in buona fede non immaginando che avrebbero portato a una situazione personale di indebitamento così elevata da doverla mettere nelle condizioni di liquidare i beni immobili personali la cui provenienza, da come risulta agli atti della perizia, è per lo più di natura successoria.
Nel frattempo, la ricorrente anche a seguito del suo stato di salute, ha visto diminuire l'attività commerciale e per riflesso anche lo stesso fatturato. Questo ha fatto sì che non fosse più in grado di poter adempiere al pagamento delle rate del mutuo e tanto meno al pagamento della somma escussa tramite notifica del decreto ingiuntivo da parte della UBI Banca S.p.A.. La stessa escussione della fideiussione, data a garanzia di un debito di terzi, ha ulteriormente messo in stato di ulteriore crisi di liquidità la ricorrente. La Sig.ra Mirella Bracco ha cercato di adempiere comunque alle obbligazioni contratte, ma con la sola attività svolta che ha registrato una flessione al ribasso, viste le difficoltà a riscuotere gli affitti degli immobili locati e visto il capitale immobilizzato, non è più riuscita a proseguire nei pagamenti.

4.2 Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9, comma 3 bis lettera b)

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità di risorse finanziarie liquide della ricorrente in quanto tutto il suo patrimonio risulta immobilizzato.

4.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9, comma 3 bis lettera c)

La Sig.ra Mirella Bracco, dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato, non risulta aver compiuto atti dispositivi negli ultimi n. 5 anni.

4.4 Atti impugnati dai creditori (art. 9, comma 3 bis lettera d)

La sottoscritta fa presente che alla data di deposito della proposta di sovraindebitamento in oggetto, risulta pendente una esecuzione immobiliare sul Tribunale di Cuneo – Esecuzione immobiliare n. 15/2018 R.G. Es.. A tal proposito la sottoscritta fa presente che al fine di non far gravare ulteriori spese a carico della procedura, vista la trascrizione del verbale di pignoramento sull'intero patrimonio della Sig.ra Mirella Bracco, parrebbe opportuno evitare la trascrizione dell'eventuale omologa del piano da sovraindebitamento sugli stessi.

4.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9, comma 3 bis lettera e)

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dalla ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi sufficientemente completa ai fini che qui interessano.
Dalla verifica con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici di cui al precedente capitolo 2.6 della presente relazione non ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione. Il piano propone ai creditori la liquidazione dei beni immobili nell'arco di due anni e consente di poter valorizzare meglio gli stessi rispetto ad una eventuale alternativa liquidazione che prorogherebbe le tempistiche e andrebbe a deprezzare ulteriormente il valore di quanto messo a disposizione. Si fa presente che la ricorrente con anche l'ausilio del legale, si è attivata fin da subito a contattare eventuali potenziali acquirenti anche al fine di poter velocizzare le tempistiche di realizzo e poter mantenere i valori indicati nella perizia.

5. Commento al piano proposto e valutazione alla probabile convenienza (art. 9, comma 3 bis lettera e)

Con riferimento al piano proposto dalla Sig.ra Mirella Bracco deve pertanto ritenersi rispettato il dettato dell'art. 7 della L. n. 3/2012 là dove prescrive che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in*

misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione" [omissis].

L'attivo messo a diposizione dei creditori, deriva, come anticipato in precedenza, dalla vendita degli immobili di proprietà della Sig.ra Mirella Bracco e, soprattutto, dalla messa di disposizione, se necessario della casa di abitazione, delle somme eventualmente riscosse dagli affitti e da eventuali future somme messe a disposizione di terzi.

6. Conclusioni e attestazione del piano/accordo

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, la scrivente quale incaricata dal Tribunale di Cuneo alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 15, comma 6, della L. n. 3/2012, attesta la fattibilità del proposto piano/accordo facendo presente che la Sig.ra Mirella Bracco mette a disposizioni tutte le risorse "secondarie" disponibili al fine di poter soddisfare i creditori nelle percentuali sopra indicate. Inoltre si impegna, qualora le risorse non siano sufficienti, a procedere con l'eventuale vendita dell'immobile adibito ad abitazione principale ed utilizzato anche per l'attività svolta in forma di ditta individuale e/o a mettere a disposizione l'eventuale importo mancante che potrebbe derivare da risorse quali la riscossione degli affitti arretrati piuttosto che eventuale finanza esterna. Tutto questo in un'ottica di poter far fronte ai debiti contratti, anche a causa del rilascio di fideiussioni nei confronti di terzi e di poter proseguire la sua attività nell'abitazione principale e che le permette di far fronte alle spese personali.

Si sottolinea che si tratta di un piano la cui fattibilità è strettamente legata alla liquidazione dei beni immobili.

Cuneo, lì 8 febbraio 2019

Dott.ssa Stefania Marro

Allegati:

1. nomina OCC
2. integrazione nomina OCC;
3. copia libretto giudiziario – Unicredit S.p.A.;
4. provvedimento di proroga;
5. visura camerale ditta individuale Sig.ra Mirella Bracco;

6. dichiarazione redditi anno 2015/2016/2017
7. libro cespite 2015/2016 e registri IVA 2015/2016/2017;
8. dichiarazioni IVA anno 2015/2016/2017;
9. prospetto spese mensili Sig.ra Mirella Bracco;
10. dichiarazione debiti e pagamenti fornitori;
11. dichiarazione conformità documentazione fiscale;
12. perizia geom. Massimo Canavese;
13. tabella immobili Sig.ra Mirella Bracco.